

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 431

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOVACRICCHI, ROMITA**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia al fine di valorizzarne il ruolo di regione frontiera della Comunità economica europea**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il laborioso iter di questo importante provvedimento, che ha lungamente impegnato la Commissione bilancio della Camera nella passata legislatura, aveva condotto alla stesura di un testo unificato sul quale sostanzialmente convenivano tutte le parti politiche, testo che intendiamo recuperare con la presentazione di questa proposta di legge, che riveste per il Friuli e per l'intero contesto regionale oltre che per la contermina provincia di Belluno una importanza di eccezionale rilievo sull'onda favorevole di una ripresa economica bene avviata con le provvidenze emanate dal Parlamento in seguito ai noti eventi sismici del 1976.

Lo sviluppo del ruolo internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia è una

realtà esistente, soprattutto per quanto attiene alla cooperazione economica con l'area geo-politica contermina, che trova in questo provvedimento una sanzione ormai indifferibile.

Balza evidente già dall'articolo 1 la ratio del provvedimento, inteso a valorizzare il ruolo di regione frontiera della CEE assunto dal Friuli-Venezia Giulia e a svilupparne lo specifico e imprescindibile compito della cooperazione economica internazionale. Il versante di riferimento è principalmente individuato nei settori produttivi, unitamente agli apparati e ai servizi ad essi collegati, al fine di promuoverne in campo internazionale, una presenza ricca di contenuti innovativi.

Un particolare significato va attribuito alla normativa attinente alle agevolazioni

fiscali previste dall'articolo 3, nonché agli interventi per lo sviluppo dell'occupazione che rappresenta, specie in questo momento, una forma prioritaria di intervento economico e sociale in un'area strategica del paese e della stessa Comunità economica europea.

L'internazionalizzazione è, poi, favorita attraverso una serie di misure finalizzate alla crescita del grado di affermazione delle imprese sui mercati internazionali, nel mentre con l'articolo 6 si intende promuovere lo sviluppo tecnologico adeguato alle regole della competizione internazionale.

Riteniamo anche di segnalare all'attenzione degli onorevoli colleghi altri punti non secondari e che sono stati molto dibattuti in sede di commissione, quali l'istituzione di zone franche industriali, secondo le procedure previste dal diritto comunitario, e la attribuzione di speciali provvidenze in favore dei territori montani, che, come noto, stanno subendo un preoccupante processo involutivo sia dal punto di vista demografico che socio-economico nel suo complesso.

Siamo convinti che il consolidamento di un'economia non possa porsi che in termini globali, senza pericolose isole di sottosviluppo che potrebbero vanificare in gran parte gli sforzi che lo Stato compie per la promozione socio-economica delle pianure limitrofe.

Una funzione non marginale in questo contesto appare quella riservata al settore scientifico-culturale consentendosi, con l'articolo 13, lo svolgimento di nuovi corsi riservati a laureati di paesi in via di sviluppo, negli ambiti dell'università di Trieste e del Centro internazionale di scienze meccaniche di Udine. L'università di Udine, poi, viene affiancata nell'opera di potenziamento dei rapporti di collaborazione scientifica e didattica con istituzioni scientifiche e culturali internazionali e straniere, in particolare della comunità di lavoro Alpe Adria e della Comunità economica europea.

L'articolo 14 affronta poi specificatamente le problematiche connesse alla provincia di Belluno come zona montana, prevedendo una serie di misure particolari a favore delle attività produttive ivi ubicate.

Da ultimo si propone una serie di norme procedurali sostanzialmente finalizzate al miglior realizzo delle provvidenze comprese nella presente proposta di legge che, per la loro emblematicità e rilevanza (anche di ordine finanziario), abbisognano di modalità esecutive efficienti, snelle e ampiamente partecipative. In questa logica si collocano sia il diretto coinvolgimento dell'amministrazione regionale e degli enti locali, sia la previsione di opportune forme di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di valorizzare il ruolo di regione frontaliere della Comunità europea del Friuli-Venezia Giulia, e nell'intento di sviluppare la cooperazione economica internazionale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 riguardano i settori produttivi e della ricerca anche per promuoverne la presenza in campo internazionale, sviluppare l'innovazione e incrementare gli scambi con l'estero.

3. Il Governo, per concorrere alla finalità indicate al comma 1, predispone, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, un programma nazionale di interesse comunitario da finanziare con fondi comunitari, statali, regionali e locali. A tale scopo è costituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo. Al fondo lo Stato contribuisce con la somma di lire 50 miliardi per il periodo 1989-1996, di cui 5 miliardi per il 1989.

4. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze previste da norme comunitarie, il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è equiparato a quelli indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

5. L'intervento straordinario previsto dalla presente legge ha durata decennale a far data dal 1° gennaio 1987.

## ART. 2.

*(Destinatari).*

1. Le agevolazioni della presente legge sono destinate alle imprese e società operanti o che vengano costituite ed operino,

con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e siano qualificate da uno dei seguenti requisiti:

a) attività di cooperazione internazionale;

b) significativa presenza sui mercati esteri dimostrata da esportazioni non inferiori al 20 per cento della propria produzione;

c) da partecipazioni di capitale estero non inferiori al 15 per cento e non superiori al 49 per cento del capitale sociale;

d) da programmi per l'ammodernamento, l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie produttive o progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, ovvero di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

### ART. 3.

#### *(Agevolazioni fiscali).*

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG per la parte di utili impiegata in programmi di ampliamento e aggiornamento tecnologico;

b) ammortamento anticipato nel primo periodo di imposta o nei successivi, oltre la misura massima di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e fino a concorrenza con il costo dei beni medesimi;

c) applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad operazioni immobiliari e societarie effettuate per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

d) esenzione dall'imposta sostitutiva sui contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito;

e) esenzione della ritenuta sugli interessi da finanziamenti esteri e contributi in conto interessi da parte del Fondo medio-credito centrale in misura del 75 per cento del loro ammontare;

f) maggiorazione della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, di un importo pari al 4 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti, ad utilizzazione mediante locazione finanziaria e ad importazioni derivanti da ordinativi emessi dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1997, relativi a beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, consegnati od importati entro il 31 dicembre 1998.

#### ART. 4.

*(Interventi per lo sviluppo dell'occupazione).*

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti norme per l'abbattimento del costo del lavoro:

a) proroga di ulteriori 4 anni, rispetto alla durata del contratto di formazione e lavoro, dei termini di applicazione delle agevolazioni di cui al sesto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui allo stesso articolo 3;

b) alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 150 miliardi nel periodo 1987-1996 di cui 5 miliardi per il 1987 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per la erogazione di contributi alle imprese anche ai sensi della vigente legislazione regionale.

#### ART. 5.

*(Interventi per lo sviluppo dell'interscambio con l'estero).*

1. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo spe-

ciale di lire 250 miliardi nel periodo 1987-1996, di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 al fine di favorire i programmi di penetrazione commerciale delle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Il contributo speciale di cui al comma 1 è finalizzato all'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale sino alla percentuale massima del 40 per cento dell'investimento relativo a programmi di penetrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero. Inoltre possono essere previsti interventi volti a contenere i costi per le assicurazioni nonché gli oneri relativi alle anticipazioni per le esportazioni.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di sostegno e di snellimento delle procedure per le operazioni di commercio internazionale e che prevedano la possibilità di compiere, nell'ambito del commercio di transito, operazioni di compensazione valutaria e di compensazione tra merci in ambito bilaterale e multilaterale, senza vincoli amministrativi. Particolari facilitazioni sono previste per consentire le operazioni commerciali in valuta non convertibile e che prevedano la libera negoziazione delle valute stesse.

4. È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo straordinario di lire 50 miliardi destinato a capitalizzare un Centro regionale per gli scambi finalizzato allo sviluppo delle esportazioni regionali di beni e servizi attraverso le operazioni di contracquisto nelle varie forme presenti nei commerci internazionali, richieste da paesi dell'Est europeo e da numerosi altri. La regione Friuli-Venezia Giulia promuove la costituzione del Centro regionale, di cui al presente comma, affidandone la gestione ad un Consorzio

di imprese per la promozione e commercializzazione all'estero di merci e servizi, che sia regionale ed intersettoriale.

ART. 6.

*(Fondo per lo sviluppo tecnologico e per programmi di ricerca)*

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 400 miliardi per il periodo 1987-1996, di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 destinato a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di programmi di ricerca.

2. Il fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di contributi in conto capitale:

a) sino alla percentuale massima del 30 per cento ed entro il limite massimo di lire 500 milioni, a favore delle imprese per l'acquisto, o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature produttive ed impianti ad alto contenuto tecnologico;

b) fino al 30 per cento, cumulabile fino ad un massimo dell'80 per cento del costo, con altri incentivi ed agevolazioni per programmi di ricerca e di sperimentazione. Il contributo è elevato al 50 per cento cumulabile sino al 90 per cento se i programmi di ricerca e di sperimentazione vengono eseguiti nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546;

c) fino al 30 per cento, cumulabile con altri incentivi e agevolazioni, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sugli investimenti delle imprese nazionali operanti in regime di cooperazione con società estere nel settore dell'economia marittima e del trasporto aereo;

d) fino al 30 per cento, cumulabile con altri incentivi e agevolazioni, per navi pescherecce ordinate e costruite nei cantieri nazionali che siano impiegate per

la pesca in Adriatico anche nel quadro di accordi internazionali.

ART. 7.

*(Interventi a sostegno dei traffici).*

1. Il Ministro dei trasporti provvede, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a considerare come obbligo di servizio pubblico i trasporti merci da e per l'estero ovvero destinati o provenienti da oltremare in conformità ad accordi internazionali. Conseguentemente gli organi dell'Ente ferrovie dello Stato adottano per i trasporti merci da e per il confine e gli scali ferroviari interessati tariffe di maggior favore rispetto a quelle minime tecnico-economiche.

2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 100 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per la concessione a favore delle imprese ubicate nel Friuli-Venezia Giulia, di un contributo della misura massima del 15 per cento sulle tariffe dell'autotrasporto e del trasporto marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese localizzate nel Friuli-Venezia Giulia.

ART. 8.

*(Fondo per infrastrutture per la cooperazione internazionale).*

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, ed in particolare allo scopo di favorire la cooperazione economica con le zone frontaliere dei Paesi contermini, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1988-1996, di cui 5 miliardi per il 1988 e 10 per il 1989, per provvedere, d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, alla realizzazione, nel quadro di un programma complessivo, anche attraverso società a capitale prevalentemente pubblico o con partecipazioni di capitale estero, di infra-



strutture di trasporto, quali opere di viabilità e raccordi autostradali, opere ed impianti portuali ed aeroportuali, impianti ai valichi di confine, aree attrezzate per lo stoccaggio e la manipolazione delle merci, nonché altre infrastrutture.

ART. 9.

*(Zone franche).*

1. Il Governo emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per facilitare lo svolgimento delle attività industriali nei punti franchi di Trieste attraverso la semplificazione delle procedure doganali, dei controlli e degli accertamenti che disciplinano l'ingresso delle materie prime e dei semilavorati nazionali ed esteri e l'esportazione dei prodotti e le relative restituzioni nazionali o comunitarie.

2. Il Governo, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede a costituire nel territorio regionale alcune zone franche industriali, secondo le procedure previste dal diritto comunitario.

ART. 10.

*(Fondo di rotazione).*

1. Presso il FRIE (Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) è costituita una gestione separata per iniziative relative alla cooperazione internazionale, nonché per le attività e i programmi a favore delle imprese di cui all'articolo 2.

2. Alla gestione separata è assegnato un contributo speciale dello Stato di lire 250 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 20 per il 1989. La gestione separata opera su tutto il territorio regionale e concede mutui a tasso agevolato fino al 70 per cento dell'investimento ammortizzabili fino a 15 anni.

3. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre

1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

ART. 11.

*(Medio credito).*

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività economiche nel Friuli-Venezia Giulia dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare in detti territori, comprese le sezioni speciali di medio credito, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dalla effettiva erogazione del finanziamento, fino a misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto nella « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. A tale fine è autorizzato il limite di impegno decennale di 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 12.

*(Interventi per la montagna).*

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale pari a 300 miliardi per il periodo 1987-1996 di cui 10 miliardi per il 1987 e 20 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane.

2. Detto contributo è destinato a sostegno delle iniziative produttive mediante contributi ed agevolazioni per la promozione e lo sviluppo di insediamenti produttivi. Potranno inoltre essere previste agevolazioni differenziate rispetto a quelle del territorio regionale.

3. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono prorogate fino alla scadenza della presente legge per i comuni montani della regione Friuli-Venezia Giulia.

#### ART. 13.

*(Cooperazione scientifica e culturale).*

1. L'Università degli Studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi biennale per il conferimento del titolo di *Master in Science and Technology Policy and Management*, gestito d'intesa con le Nazioni Unite e riservato a laureati di paesi in via di sviluppo. Il Centro Internazionale di Scienze Meccaniche (CISM) di Udine è autorizzato ad istituire un corso di studi biennale per il conferimento del titolo di *Master in Theoretical Mechanics, Applied Mechanics, Informatics, Applied Mathematics*, gestiti d'intesa con l'UNESCO e con l'*United Nations Development Programme* ovvero con il Ministero degli affari esteri, e riservati a laureati stranieri, di preferenza provenienti da paesi in via di sviluppo. Con gli esperti nazionali e internazionali chiamati come docenti, l'Università degli Studi di Trieste ed il CISM di Udine stipuleranno contratti di diritto privato, onnicomprensivi di tutte le prestazioni da svol-

gersi in Italia e all'estero, anche in deroga all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Al fine di potenziare i rapporti di collaborazione scientifica e didattica con istituzioni scientifiche e culturali internazionali e straniere, in particolare della Comunità di lavoro Alpe-Adria e della CEE, di realizzare iniziative culturali per stranieri e di favorire scambi di laureandi, giovani laureati e ricercatori con Università e Istituti di ricerca, all'Università di Udine è concesso per il periodo 1987-1996 un finanziamento annuo di lire 1 miliardo.

3. Sul F.I.O. per l'anno 1988 sarà data priorità al finanziamento del progetto di costruzione del « Sincrotrone » per una quota massima del 75 per cento del costo e per un importo non superiore a 50 miliardi.

4. Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 50 miliardi per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, nonché a favore di enti scientifici, culturali ed artistici che svolgono attività di carattere internazionale, in particolare all'estero.

#### ART. 14.

*(Interventi a favore  
della provincia di Belluno).*

1. Le provvidenze e le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 12 sono estese al territorio della provincia di Belluno per lo sviluppo delle cui attività è stanziata una somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa di investimento con il limite di un miliardo, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano pro-

grammi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui al comma 1 sono accreditati alla regione Veneto che con propria legge, sentito il consiglio provinciale di Belluno, stabilirà le modalità e le procedure di intervento, delegandone la esecuzione alla provincia di Belluno.

#### ART. 15.

*(Norme procedurali).*

1. Le modalità, le procedure ed i termini per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge al fine di incrementare l'occupazione, di sviluppare la cooperazione internazionale e gli scambi, di rinnovare il sistema produttivo, di contenere i consumi energetici, di favorire l'aumento di produttività dei capitali investiti in attività produttive, vengono stabiliti con legge regionale.

2. La legge regionale definisce i casi in cui l'erogazione dei contributi è delegata alle amministrazioni provinciali e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi, e le norme per parificare e semplificare gli adempimenti richiesti dalle imprese.

3. La legge regionale stabilisce inoltre le forme con cui vengono consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria sia per la formulazione dei programmi regionali di sviluppo sia per la determinazione dei criteri di concessione delle agevolazioni e dei contributi alle imprese.

4. Alle suddette organizzazioni viene data comunicazione periodica delle agevolazioni e dei contributi concessi alle imprese.

#### ART. 16.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per il triennio 1987-1989, compresi quelli relativi agli articoli 3 e 4, al

comma 3 dell'articolo 12 e al comma 1 dell'articolo 13, valutati in lire 100 miliardi per l'anno 1987, e 150 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando lo specifico accantonamento.